

Allegato "A" all'atto del 27 gennaio 2022 repertorio n. 14886/8337

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA

“ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA”

ART. 1

Denominazione e sede

1.1 - Il Comune di Vibo Valentia, intendendo favorire le attività musicali come momento di formazione culturale e sociale della collettività ha inteso promuovere la costituzione della presente associazione.

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli art. 14 e segg. del Titolo II Cap. II, del codice civile, nonché del presente Statuto, un'associazione senza scopo di lucro con sede in Vibo Valentia (VV), denominata "Associazione Orchestra Sinfonica della Calabria".

L'associazione potrà istituire sedi secondarie e unità locali operative in altri luoghi della Calabria.

1.2 - L'Associazione sarà retta dal presente statuto, dalle sue eventuali modifiche successive, e dalle vigenti norme in materia.

1.3 - L'Associazione assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale e ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

1.4 - Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto – Efficacia - Interpretazione

2.1 - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dalle leggi nazionali, regionali di attuazione e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

	2.2 - L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.	
	2.3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.	
	2.4 - Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 3	
	Finalità	
	3.1 - L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire e promuovere la diffusione della cultura musicale e lo svolgimento di attività sinfonica, concertistica e lirica nelle Regione Calabria e a livello nazionale e internazionale.	
	3.2 – Al centro delle finalità dell'Associazione si pone l'attività di un'orchestra sinfonica, che si propone esplicitamente di essere riconosciuta dallo Stato quale Istituzione Concertistica Orchestrale, secondo il D.M. 25 ottobre 2021 FUS 2022-2024 e modifiche al D.M. 27 luglio 2017, art.19 comma 1,2 e 3 e successive modifiche ed integrazioni e, per il raggiungimento dei suoi fini, intende assicurare piena e completa libertà d'idee in campo culturale, assumendo a tutti gli effetti, il ruolo e le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di organismo di promozione e sviluppo dell'arte musicale, utilizzando tutti i possibili canali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale e stimolando iniziative pubbliche e private mediante attività stabili di ricerca, sperimentazione di progetti innovativi e di manifestazioni, convenzionandosi anche con Enti e soggetti pubblici e/o privati,	
	3.3 - L'Associazione si propone, inoltre, come struttura, agenzia e centro di servizi per lo spettacolo per associazioni, società ed enti, pubblici e/o privati che perseguano le finalità dell'Associazione stessa.	

3.4 – L'Associazione intende svolgere la propria attività nei seguenti ambiti:

a. Realizzare, anche in sedi diverse, iniziative musicali e culturali, attraverso l'organizzazione di spettacoli di attività sinfonica, lirica, corale, da camera, di bal-
letto e di gruppi cameristici in Italia e all'estero.

b. Promuovere corsi di educazione musicale e strumentale e stage di formazio-
ne e di aggiornamento professionale per le diverse specializzazioni, inoltre alta for-
mazione culturale in particolare elaborazione di programmi, progetti e attività lega-
te alla musica, al teatro, alla danza, al cinema, alle tecniche video, ecc., anche a li-
vello nazionale e internazionale;

c. Promuovere iniziative di ricerca e divulgazione nel campo musicale median-
te l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, eventi, manifesta-
zioni, lezione-concerti, proiezione di film e documenti, esposizioni artistiche, pre-
mi e borse di studio, concorsi e festival a carattere locale, nazionale e internaziona-
le;

d. Realizzare iniziative editoriali, di stampa, di video, ecc., nonché di studio e
approfondimento riguardanti la cultura musicale;

e. Affiancare enti, istituzioni, e inoltre organizzazioni nazionali e internazionali
che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo
culturale e musicale in particolare, proponendo iniziative che contribuiscano allo
sviluppo delle attività della cultura musicale, con particolare riferimento a scuole di
ogni ordine e grado e università;

f. Favorire e agevolare la partecipazione di tutti gli interessati alla vita cultura-
le, artistica e musicale in funzione d'integrazione sociale e aiuto di categorie deboli
promuovendo il dialogo interculturale attraverso il linguaggio musicale;

g. Promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico musicale e culturale

presso altri Enti e istituzioni, scuole, università e associazioni culturali;

h. Realizzare progetti inerenti allo sviluppo del territorio, e della Calabria in particolare, che scaturiscono dall'interazione tra le forze economiche e culturali presenti;

i. Guidare, coordinare e gestire teatri e sale da concerto e/o altre strutture artistiche, compresi i servizi di biglietteria per eventi teatrali e altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.

3.5 - È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

Associati

4.1 - Possono divenire associati, Fondatori o Ordinari, sia le persone fisiche, dopo il raggiungimento della maggiore età, sia quelle giuridiche, pubbliche e private, le quali condividono le finalità dell'ente e s'impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

La presenza di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all'art. 10 comma 10 D.lgs. 460/97 deve essere prevalente e comunque tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'Associazione. A questo scopo il Comune si impegna a nominare più soci ordinari a seconda della consistenza del numero dei soci ordinari ammessi.

4.2 – Per divenire associato ordinario o sostenitore si richiede la presentazione di una domanda scritta e motivata, e comunque l'espressa accettazione del presente statuto e la disponibilità a sostenere la vita dell'Associazione. Per divenire associato Fondatore si richiede la presentazione di apposita richiesta, contenente accetta-

zione del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati nella prima riunione utile e; in caso di mancato accoglimento, il Consiglio Direttivo è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4.3 - Gli associati si distinguono in:

- a. soci fondatori;
- b. soci ordinari;
- c. soci sostenitori;
- d. soci onorari;
- e. soci costituenti.

4.4 – Sono “soci fondatori” di diritto:1) il Comune di Vibo Valentia, 2) il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia; 3) A.M.A. Calabria (associazione manifestazioni artistiche), con sede in Lamezia Terme, iscritta al Registro persone giuridiche di diritto privato con Decreto del Presidente della Regione Calabria n.10 del 26 gennaio 2005; 4) un delegato dei soci costituenti, 5) Sono altresì da considerarsi “soci fondatori” di diritto tutti i Conservatori o Istituti Superiori di Musica della Calabria e tutti i Comuni sede di Conservatorio o di Istituto Superiore di Musica della Calabria che ne facciano espressa domanda di ammissione, nonché tutti gli Enti **Orchestra**li o teatrali o musicali che dimostrino, a giudizio del consiglio direttivo, una autorevole pregressa attività artistica, **nonché** tutti i Comuni, Province o Enti Pubblici a diverso titolo costituiti che ne facciano domanda. A ognuno dei soci fondatori spetta un rappresentante all'interno della assemblea, rappresentante che è compatibile con la figura anche di consigliere di amministrazione per quanto di competenza.

	I soci fondatori sono fondatori di diritto e non hanno obbligo di versamento di quote annuali.	
	Fra gli associati, siano essi fondatori o ordinari, esistono parità di diritti e di doveri.	
	Ai soci fondatori è garantita la nomina di uno dei componenti all'interno del Consiglio Direttivo. La disciplina del rapporto e i modi associativi volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.	
	4.5 – Possono ottenere la qualifica di “socio ordinario” persone fisiche, associazioni, fondazioni, società ed enti, con o senza personalità giuridica, italiani ed esteri che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione mediante il versamento di una quota associativa annua in denaro o in beni materiali o immateriali in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.	
	Il socio ordinario, per il rinnovo dell'iscrizione, è tenuto al versamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.	
	4.6 - Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Ad accettazione del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale entro l'ottavo giorno dell'avvenuta comunicazione spedita e/o inviata al richiedente, anche per mezzo di strumenti telematici come posta elettronica, whatsapp o qualunque altro mezzo idoneo, che dia garanzia di ricevimento.	
	Il mancato versamento della suddetta quota causerà la decadenza della candidatura.	
	I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.	

4.7 - L'Associazione si avvale anche del contributo di **“soci sostenitori”**, i quali possono divenire associati o meno, a seconda che lo richiedano espressamente, e, condividendo le finalità e i progetti culturali, contribuiscono attivamente, attraverso erogazioni liberali, un tantum o periodicamente, o mediante eventuali liberalità, donazioni, o attività personale, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore alla quota annuale stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio Direttivo. Gli associati sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

4.8 - Il Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di **“socio onorario”** a persone ed enti che per qualità, titoli o attività possono dare all'Associazione contributo di opera e/o prestigio.

4.9 - La qualità di associato è preclusa a chi agisce per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità delle finalità che si prefigge l'Associazione.

4.10 - Sono **“soci costituenti”** le persone o gli enti che partecipano all'atto costitutivo della associazione e che, nelle more delle adesioni di altri soci, costituiscono pro tempore anche il consiglio direttivo della associazione.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare all'assemblea, se soci di diritto o se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

	zione;	
	· essere informati e formulare pareri consultivi, proposte sulle attività, programmi e obiettivi dell'Associazione e controllarne l'andamento;	
	· usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;	
	· prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.	
	5.2 - Gli associati hanno il dovere di:	
	· rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	· svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e senza alcun vincolo di subordinazione;	
	· versare la quota associativa se soci ordinari o sostenitori, secondo l'importo annualmente stabilito.	
	ART. 6	
	Perdita della qualifica di socio	
	6.1 - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:	
	a. per decesso;	
	b. per dimissioni. La dichiarazione di dimissioni deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;	
	c. per esclusione, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, per gravi motivi;	
	d. I delegati dei Soci fondatori possono essere dichiarati esclusi ma non possono esserlo i Soci fondatori.	
	6.2 - Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari, dei regolamenti e delle delibere dell'assemblea e consiliari, morosità nei pagamenti delle quo-	

te associative, comportamento indegno e/o svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione.

6.3 - Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione o al Collegio dei Revisori se nominato. Gli associati che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno, o saranno considerati associati anche per l'anno successivo, e obbligati al pagamento della quota associativa.

ART. 7

Gli organi sociali

7.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a. Assemblea dei soci
- b. Consiglio Direttivo
- c. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- d. Presidente

7.2 - I componenti degli organi di cui alle lettere b, c, d, decadono di diritto dalla nomina nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte.

7.3 - La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato e all'organo che l'ha nominato.

7.4 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 8

L'Assemblea dei soci

8.1 - L'assemblea è composta di tutti gli associati, sia i soci di diritto sia i soci che

	si trovino in regola con il pagamento della quota associativa, ed è l'organo sovrano.	
	8.2 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.	
	Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	8.3 - La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, spedita e/o inviata a tutti gli aderenti, anche per mezzo di strumenti telematici come posta elettronica, whatsapp ecc. o qualunque mezzo idoneo allo scopo che dia garanzia di ricevimento, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione oppure pubblicato nel sito internet dell'Associazione.	
	8.4 - Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento alla stessa.	
	8.5 - Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.	
	8.6 - L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. I voti sono palesi, tranne nel caso di delibere riguardanti le persone, per le quali il voto sarà segreto.	
	8.7 - Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.	
	ART. 9	
	Compiti dell'Assemblea dei soci	

9.1 - All'assemblea dei soci spetta il compito di:

- approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- ratificare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

9.2 - L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

9.3 - Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata dalla maggioranza assoluta degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

ART. 10

Assemblea ordinaria

10.1 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o in delega. Ogni socio può cumulare al massimo una delega oltre la propria.

10.2 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

Assemblea straordinaria

11.1 - L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 12

Consiglio Direttivo

12.1 - Il Consiglio Direttivo, è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere parzialmente revocato.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I suoi componenti elettivi sono rieleggibili.

12.2 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero massimo di nove membri:

1) il Presidente, nella persona del Sindaco del Comune di Vibo Valentia pro tempore, o del Sindaco facente funzione, o da un suo delegato;

2) il Vicepresidente;

3) Il Secondo Vice presidente;

4) un Consigliere, nominato dai soci costituenti;

5) un Consigliere, nominato dal Conservatorio di Vibo Valentia;

6) un consigliere nominato da A.M.A. Calabria;

7) un Consigliere, nominato dai Soci Fondatori in rappresentanza dei Conservatori o Istituti Superiori di Musica della Calabria;

8) un Consigliere, nominato dai Soci Fondatori in rappresentanza dei Comuni sede di **Conservatorio** o di Istituto Superiore;

8) un Consigliere nominato dalla Assemblea dei Soci "ordinari" se presenti;

9) un Consigliere nominato dalla Assemblea dei Soci "sostenitori" se presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal

Vicepresidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti. I Consiglieri durano in carica fino alla sostituzione da parte dell'organo che li ha espressi.

12.3 - Il Consiglio Direttivo è convocato in forma scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita e/o inviata ai componenti, anche per mezzo di strumenti telematici come posta elettronica, whatsapp o qualunque altro mezzo idoneo allo scopo che dia garanzia di ricevimento., almeno cinque giorni prima ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli elementi. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto di soli tre elementi, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

12.4 - Il Consiglio Direttivo, nelle more della adesione dei soci istituzionali, è formato dai soci costituenti.

12.5 - Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, sono eletti o ratificati il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.

12.6 – Al Consiglio Direttivo spetta ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dello scopo associativo e per la gestione del patrimonio dell'Associazione e fissa l'importo delle quote sociali annuali.

12.7 - Il Consiglio Direttivo predisporre entro il 31 (trentuno) marzo il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea e la relazione su ogni altra materia riservatagli dallo statuto e compie ogni atto utile e/o necessario per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

12.8 – Il Consiglio Direttivo nomina e revoca tra i professionisti più quotati del settore, secondo procedura diretta e fiduciaria, il Direttore Generale e il Direttore Artistico, che possono anche essere parte del Consiglio.

12.9 – Il Consiglio Direttivo approva i programmi di attività artistica predisposti

dal Direttore Artistico di concerto con il Direttore Generale.

12.10 – Il Consiglio Direttivo approva i regolamenti dell'Associazione.

12.11 – Il Consiglio Direttivo può altresì individuare singoli e specifici atti da attribuire a uno o più dei suoi componenti o avvalendosi della collaborazione anche di esterni all'Associazione determinando i limiti della delega.

12.12 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti con il voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.13 – Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e da un segretario nominato nella stessa seduta.

12.14 – Le decisioni assunte hanno carattere di riservatezza, salva diversa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

Il Presidente

13.1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno ed è diretta emanazione del Comune di Vibo Valentia.

Il Presidente può delegare altro membro del Consiglio Direttivo per il compimento di singoli atti amministrativi, attribuendogli potere di rappresentanza dell'Associazione per gli atti stessi.

13.2 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato del Sindaco, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca del mandato decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

13.3 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta e adotta, in caso di necessità e ur-

genza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio

Direttivo al quale li sottopone, per la ratifica, nella riunione successiva alla data di adozione.

13.4 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

Direttore Generale

14.1 – Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra persone dotate di elevata competenza e professionalità nel campo del management culturale, con particolare riferimento alle attività musicali, segue e coordina ogni attività dell'Associazione, dei suoi servizi e uffici.

14.2 - Dura in carica quattro anni, può essere riconfermato per tre mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca del mandato decisa dal Consiglio Direttivo.

14.3 - Predisporre, d'intesa col Direttore Artistico, i progetti finalizzati al reperimento di risorse pubbliche e/o private e propone attività di partenariato internazionale con enti e istituzioni musicali.

14.4 - Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e ne attua le deliberazioni, predisporre gli schemi di bilancio e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

14.5 - Firma i mandati di pagamento con il Presidente, provvede agli incassi nonché alla tenuta delle scritture contabili e degli inventari e compie tutte le operazioni bancarie e finanziarie.

14.6 - Redige entro il mese di aprile di ogni anno, una relazione sull'attività amministrativa svolta nell'anno precedente da allegare al bilancio consuntivo.

	14.7 - Concerta con il Direttore Artistico, limitatamente ai vincoli di bilancio, la	
	programmazione dell'Orchestra e dei corpi artistici, le attività formative, didattiche	
	e divulgative, nonché i modi e i termini di collaborazione con altre associazioni, en-	
	ti e istituzioni pubbliche e/o private.	
	14.8 – Sovrintende di concerto con il Direttore Artistico alle attività di promozione	
	e all'attività editoriale, di marketing e comunicazione.	
	ART. 15	
	Direttore Artistico	
	15.1 – Il Direttore Artistico (o i Direttori) è nominato dal Consiglio Direttivo tra	
	persone dotate di elevata competenza e professionalità in campo musicale e orga-	
	nizzativo.	
	15.2 – Dura in carica tre anni, può essere riconfermato per tre mandati e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca del manda-	
	to decisa dal Consiglio Direttivo.	
	15.3 - Assume la responsabilità artistica di tutte le manifestazioni programmate, e	
	rende operative le deliberazioni del Consiglio Direttivo in campo artistico.	
	15.4 - Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e concerta	
	col Direttore Generale la stesura di progetti finalizzati al reperimento di risorse pub-	
	bliche e/o private per le attività dell'Associazione.	
	15.5 Prepara la programmazione artistica, tenendo conto del parere e delle proposte	
	del Direttore generale e del rappresentante del Conservatorio Fausto Torrefranca di	
	Vibo Valentia.	
	ART. 16	
	Revisori dei Conti	
	16.1 – Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Direttivo, è composto di	

tre membri che durano in carica quattro anni e possono essere revocati per giusta causa. I componenti possono essere riconfermati per tre mandati e possono essere scelti tra persone estranee all'Associazione. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori.

16.2 – Al Collegio dei Revisori spetta la vigilanza sulla regolarità della gestione, sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, il controllo sulla regolare tenuta della contabilità e i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e la predisposizione della relazione da allegare al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'Associazione.

16.3 – Il Collegio dei Revisori può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Risorse economiche

17.1 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti e/o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni, elargizioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge.

ART. 18

Patrimonio

18.1 - Patrimonio dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e be-

	ni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati	
	dall'Associazione, e sono a essa intestati.	
	18.2 - I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collo-	
	cati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato	
	presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.	
	ART. 19	
	Divieto di distribuzione degli utili	
	19.1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e a-	
	vanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
	19.2 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di ge-	
	stione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente	
	connesse.	
	ART. 20	
	Proventi derivanti da attività marginali	
	20.1 - I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inse-	
	riti in apposita voce del bilancio dell'Associazione;	
	20.2 - L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che devono essere co-	
	munque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.	
	ART. 21	
	Bilancio	
	21.1 - I documenti di bilancio dell'Associazione, redatti secondo la normativa vi-	
	gente, sono annuali e sono predisposti dal Consiglio Direttivo e decorrono dal pri-	
	mo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	21.2 - I documenti di bilancio sono approvati dall'assemblea ordinaria.	

Il bilancio preventivo, relativo all'anno successivo, e il conto consuntivo, corredato dell'inventario, sono predisposti rispettivamente entro il 31 di ottobre e il 30 di aprile.

21.3 - Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

ART. 22

Convenzioni

22.1 - Le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti, pubblici e/o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche i modi di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

22.2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23

Dipendenti e collaboratori

23.1 - L'eventuale ricorso a dipendenti e/o collaboratori è demandata ad apposite disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 24

Responsabilità e Assicurazione dell'Associazione

24.1 - L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

24.2 - L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

25.1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri.

25.2 - In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 26

Disposizioni finali

26.1 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato: Maria Limardo - Vittorino Naso - Alberto Veronesi -
Maurilio Manca - Daniela Rotino - Antonello Scalamandrè

Armanda Ilaria Miceli Notaio

Segue impronta del sigillo

E' copia autentica redatta su venticinque facciate, conforme all'originale, che si rilascia per uso di legge.

Pizzo, 28 gennaio 2022